



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi, Cristiano Corgi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M.
Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Arici, M. Bernardello,
G. Beschi, U. Ceriani, G.M. Colombo,
C. Corgi, S. Pizzano, G. Romiti,
M. Saccaro, L. Simonelli

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 5/2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 20.07.2026

RATIO Nonprofit

Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 8-9/2026

Opinione	- Ente del Terzo Settore e attività di impresa	3
Notizie in breve		4

Enti ecclesiastici e religiosi

Normativa	- Il Ramo di Terzo Settore e il patrimonio (destinato) incrementale	5
------------------	---	----------

Enti del Terzo Settore

Iva	- Disciplina Iva per gli enti non commerciali dal 2026	9
Imposte e tasse diverse	- Vendita anticipata di immobile acquistato dall'Ets con agevolazioni fiscali	11
Contabilità generale	- Acquisto e ammortamento dei beni strumentali negli Ets con bilancio per competenza	13

Associazioni sportive dilettantistiche

Accertamento	- Lavoratori sportivi in regime forfettario	17
Diritto del lavoro	- Aggiornamento del flusso UniEmens per lavoratori sportivi subordinati	23

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Fabbricati nel modello Redditi enti non commerciali	25
	- Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) per gli enti non commerciali	29
	- Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) per Enc	33
Imposte e tasse diverse	- Aspetti fiscali della fusione tra enti religiosi	37

Varie

Vigilanza	- Controllo del corretto utilizzo dei contributi pubblici significativi per enti non Ets	39
------------------	--	-----------

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di agosto 2026	43
	- Adempimenti mese di settembre 2026	46



Guy Billout

Nato nel 1941 a Dacize in Francia, alla fine degli anni '60 si è trasferito negli Stati Uniti.

Il suo talento fu subito notato da Milton Glaser, all'epoca art director del neonato New York Magazine, il quale gli affidò le prime commissioni.

Guy Billout si è fatto strada nel mondo dell'illustrazione diventando il precursore della cosiddetta "illustrazione concettuale" esercitando un'influenza enorme in un grande numero di illustratori.

Ha collaborato per decenni con la rivista The Atlantic Monthly, oltre a pubblicare su tutti i principali media americani e internazionali: The Atlantic Monthly, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Ha pubblicato anche diversi libri per bambini sfruttando sempre il suo peculiare stile minimalista, scarno e preciso, con illustrazioni immancabilmente intrise di ironia e sorprese.

Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della prestigiosa Society of Illustrators di New York.

Nel 2023 l'Associazione Tapisrulan gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo "Be you" nel contesto della 18ª Mostra internazionale di illustratori contemporanei a Cremona e successivamente a Genova.

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:
"New Vantage Points"
Tecnica: Acquerello e aerografo

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

AGGIORNAMENTO DEL FLUSSO UNIEMENS PER LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRI ASPETTI

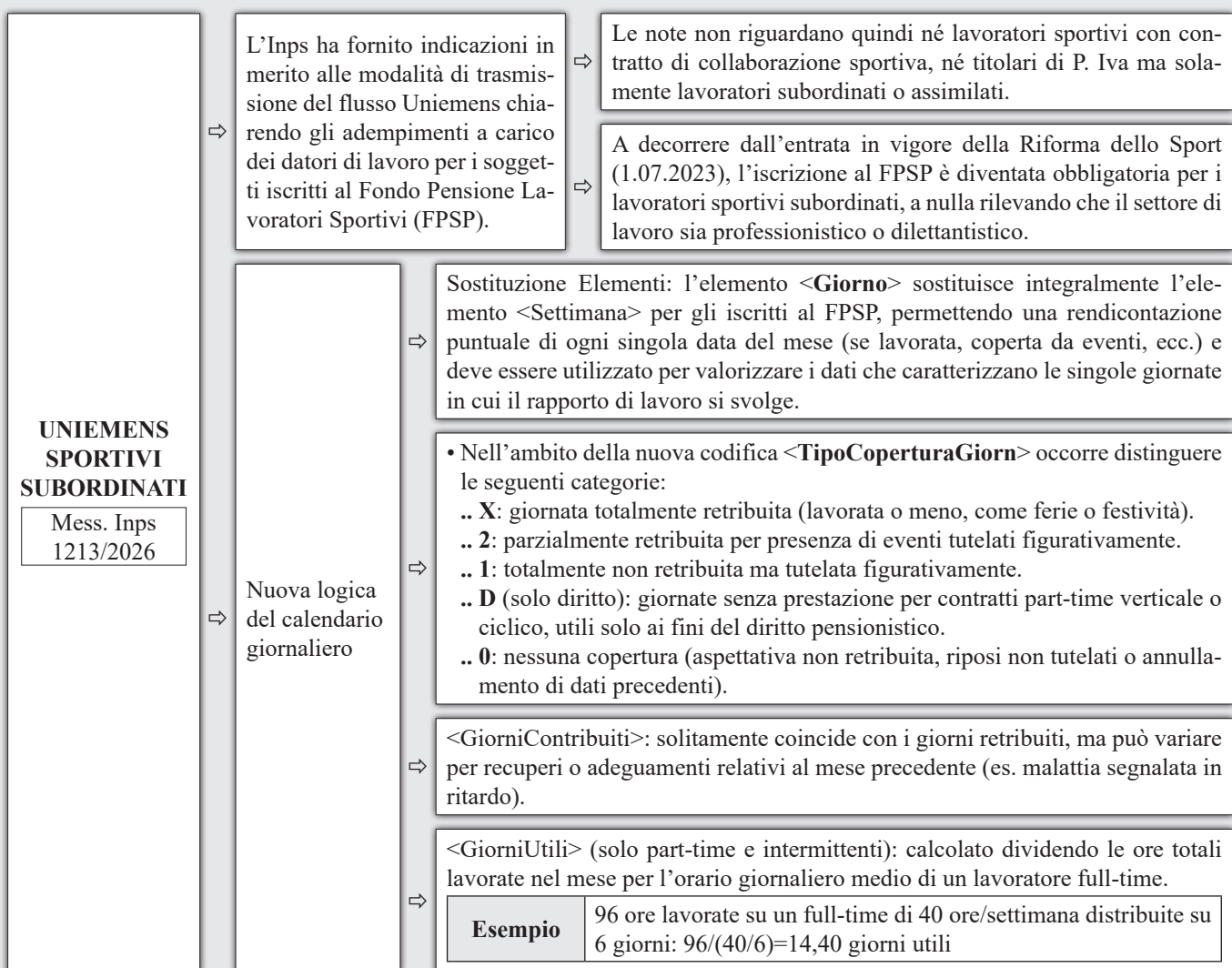
Mess. Inps 7.04.2026, n. 1213 – D.Lgs. 28.02.2021, n. 36

L'Inps, con messaggio 1213/2026, ha aggiornato le informazioni relative alle regole di compilazione dei flussi Uniemens relative ai soli lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). Tramite il messaggio si riepilogano e si forniscono indicazioni per la valorizzazione di alcuni elementi del flusso Uniemens finalizzate, in particolare, alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero.

L'aggiornamento non riguarda gli Uniemens trasmessi da collaboratori sportivi titolari di contratto di Co.co.co. ai sensi dell'art. 25 e ss. D.Lgs. 36/2021.

Le informazioni contenute nel messaggio sono rivolte sia ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) che agli sportivi iscritti Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato quanto indeterminato.

SCHEMA DI SINTESI



ALTRI ASPETTI**CALCOLO DEI GIORNI**

- L'elemento <GiorniRetribuiti> corrisponde al totale dei giorni per i quali è stabilita contrattualmente la retribuzione. In caso di mese intero lavorato, il valore convenzionale è 26.
- Nel caso in cui un rapporto di lavoro inizi o cessi durante il mese, vanno contati solo i giorni effettivamente lavorati, escludendo i riposi non pagati.

GESTIONE DI MALATTIA E INFORTUNIO

- **Infortunio (INF)**
 - Obbligo per il committente di indicare il codice INF nell'elemento <CodiceEvento> con copertura "1" (o "2" se il datore integra la prestazione).
- **Malattia con anticipo**
 - Primi 3 giorni (Carenza): valorizzati con copertura "X" e senza codice evento (Lavorato "N").
 - Dal 4° giorno: obbligo di indicare i dettagli della certificazione medica (anche per eventi brevi < 7 giorni) e usare coperture "1", "2" o "0".
- **Pagamento diretto (tempo determinato e autonomi FPLS)**
 - Di norma, non si valorizzano i codici evento per malattia e maternità perché la contribuzione figurativa è accreditata d'ufficio dall'Inps al momento del pagamento.

Eccezione	Se il datore corrisponde un'integrazione all'indennità Inps, la giornata va indicata con copertura "X" (non "2") e senza codice evento.
Eccezione oncologica	Per permessi retribuiti per cure oncologiche/croniche (L. 106/2025), il datore anticipa l'indennità e deve valorizzare l'evento nel flusso.

COMBINAZIONI NELLE TABELLE DI SINTESI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CALENDARIO GIORNALIERO

- Il messaggio Inps fornisce schemi rigidi per la valorizzazione dei sotto-elementi:
 - .. A S / Copertura X: giornata retribuita e lavorata;
 - .. Lavorato N / Copertura X: giornata retribuita ma non lavorata (ferie, festività, carenza malattia);
 - .. Lavorato N / Copertura 1 o 2: assenza per evento tutelato (senza o con integrazione del datore);
 - .. Lavorato N / Copertura 0: giorni festivi o di riposo non retribuiti contrattualmente.
- **Eventi orari**
 - In caso di eventi che coprono solo parte della giornata:
 - .. lavorato S / Copertura 2: se la giornata è parzialmente lavorata e parzialmente coperta da evento;
 - .. lavorato N / Copertura 2: se la giornata vede la coesistenza di un evento orario e un permesso retribuito per le restanti ore;
 - .. lavorato N / Copertura 1: se la giornata vede la coesistenza di un evento orario e un permesso non retribuito.

IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVAFAE) PER ENC

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CALCOLO E VERSAMENTO

*Art. 19, cc. 13-23 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 - Artt. 7 e 9 L. 30.10.2014, n. 161
Art. 2 L. 15.12.2014, n. 186 - Art. 1, cc. 518 e 519 L. 24.12.2012, n. 228
Art. 8 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Art. 1, c. 582 L. 27.12.2013, n. 147
Art. 1, cc. 710 e 711 L. 27.12.2019, n. 160 - Prov. Ag. Entrate 11.04.2017
Prov. Ag. Entrate 30.01.2019 - Circ. Ag. Entrate 2.07.2012, n. 28/E - Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 13/E
Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 8.04.2016, n. 12/E - Ris. Ag. Entrate 19.04.2013, n. 27/E*

Sono soggetti passivi dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) **anche gli enti non commerciali residenti in Italia**, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività, previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale.

SCHEMA DI SINTESI

OGGETTO	⇒ • Prodotti finanziari. • Conti correnti. • Libretti di risparmio. ⇒ Detenuti all'estero.
ESCLUSIONI	⇒ Sono escluse dall'ambito applicativo le partecipazioni estere, i finanziamenti soci, i metalli preziosi e le valute estere.
SOGGETTI INTERESSATI	⇒ Persone fisiche, società semplici ed equiparate (art. 5 Tuir), enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato.
BASE IMPONIBILE Valore	⇒ • Il valore è costituito dal valore di mercato , rilevato al termine di ciascun anno solare (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività. _____ <i>in mancanza</i> _____ • Secondo il valore nominale o di rimborso .
MISURA	⇒ • 2% annuo . • L'imposta è pari al 4% annuo per prodotti finanziari detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è prevista la misura massima: .. di € 100 per l'Ivafe sui conti correnti e libretti di risparmio; .. di € 14.000 dell'imposta dovuta. ⇒ L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
VERSAMENTO	⇒ Il versamento dell'imposta è effettuato in acconto e a saldo, con le stesse modalità previste per l'Irpef. Il tributo deve essere assolto in sede di dichiarazione dei redditi.
CREDITO DI IMPOSTA	⇒ Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di deposito.
RAPPORTO FINANZIARIO UNITARIO Circ. Ag. Entrate 12/E/2016	⇒ • In presenza di un rapporto finanziario unitario (c.d. dossier titoli) la temporalità delle operazioni di investimento, disinvestimento e l'individuazione del correlato termine sono individuate con riferimento al rapporto finanziario nel suo complesso . • Pertanto, gli adempimenti dichiarati dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima. • Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli, ecc.), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Conseguentemente, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti saranno duplici: si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto; in un nuovo rigo, invece, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.
DISPOSIZIONI APPLICABILI	⇒ Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

CALCOLO E VERSAMENTO

MISURA

CONTI CORRENTI
E LIBRETTI
DI RISPARMIO
DETENUTI
IN EUROPA

- L'imposta è dovuta in proporzione:
.. ai giorni di detenzione;
.. alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.

• Misura fissa

- Per i conti correnti e i libretti di risparmio, qualora il titolare non sia una persona fisica, l'imposta è stabilita in **misura fissa pari a € 100,00**.

- L'importo è innalzato a **€ 118,00** per estratti conto e rendiconti emessi dal 28.03.2026 (art. 12 D.L. 38/2026).
- La novità, **riguardando il periodo d'imposta 2026**, rileverà per i soggetti solari in sede di Mod. Redditi 2027.

Tale misura è applicata con riferimento a **ciascun** conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente.

• Estinzione e apertura in corso d'anno

- In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d'anno, l'imposta è **rapportata** al periodo di detenzione espresso in giorni.
- Per i conti cointestati, l'imposta fissa è **ripartita** in base alla percentuale di possesso.

• Giacenza non superiore a € 5.000,00

- L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia **non superiore a € 5.000,00**.

A tal fine occorre tenere conto di **tutti i conti** o libretti detenuti all'estero dal contribuente **presso il medesimo intermediario**, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta.

Rapporti cointestati

Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.

Obblighi monitoraggio

Sussistono per depositi e conti correnti con valore massimo complessivo raggiunto nel periodo superiore a **€ 15.000**.

Altre attività finanziarie

L'applicazione della misura fissa, nonché della soglia di esenzione di € 5.000,00 per l'applicazione dell'IVAFAE, si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai libretti e non ad altre tipologie di attività finanziarie.

Obblighi monitoraggio e giacenza media: casistiche

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1) • Picco massimo non superiore a € 15.000.</p> <p>• Giacenza media non superiore a € 5.000.</p> <p>• Non compilazione del quadro RW.</p> | <p>2) • Picco massimo non superiore a € 15.000.</p> <p>• Giacenza media superiore a € 5.000.</p> <p>• Compilazione del quadro RW per assolvere IVAFAE.</p> | <p>3) • Picco massimo superiore a € 15.000.</p> <p>• Giacenza media non superiore a € 5.000.</p> <p>• Compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all'IVAFAE.</p> |
|--|---|--|

Esempio

Calcolo della giacenza media

Dati	Conto A	possesso	100%	365 giorni	valore medio	€	1.000
	Conto B	possesso	50%	365 giorni	valore medio	€	7.000
Giacenza media	• Totale valore medio = € 1.000 + (€ 7.000 x 50%) = € 4.500 • Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a € 5.000, quindi, l'imposta non è dovuta.						
Quadro RW	In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero abbiano un valore massimo complessivo, raggiunto nel corso del periodo d'imposta, superiore a € 15.000.						

Esempio n. 2

Calcolo della giacenza media del conto corrente e compilazione del quadro RW

Dati	Conto A	possesso	50%	365 giorni	valore medio	€	5.000
	Conto B	possesso	100%	365 giorni	valore medio	€	3.000
Giacenza media	• Totale valore medio = [(€ 5.000 x 50%) + € 3.000] = € 5.500 • Il valore medio di giacenza complessivo (pro-quota) è superiore a € 5.000, quindi è dovuta la relativa imposta.						
Quadro RW	In questo caso devono essere compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è "5.500"; mentre nella colonna 29, rigo RW1, relativo al primo conto corrente si indica "50" euro, dato da [(100 x 50% x (365/365))] e nella colonna 29, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente, si indica "100" euro, dato da [(100 x 100% x (365/365))].						

Proprietà	Conti correnti e depositi esteri	Francia	Valore nominale	Prodotto infruttifero			
Codice titolo possesso	Codice contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	1	029	50	2	5.500,00	5.500,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
9	10	11	12	14	15	16	
,00	365		,00	5			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
17				18 C.F. cointestatario			
19				20 Presenza più cointestatari privilegiata			
21 Regime fiscalità privilegiata							
IVAFAE	IVAFAE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
50,00	50,00	,00	,00	,00	,00		
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	029	100	2	5.500,00	5.500,00
9	10	11	12	14	15	16	
,00	365		,00	5			
17				18			
19				20			
21							
29	30	31	32	33	34		
100,00	100,00	,00	,00	,00	,00		

Valore medio complessivo dei 2 conti

CREDITI D'IMPOSTA PER IMPOSTE PATRIMONIALI ESTERE

• Imposta patrimoniale estera

• Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenuti i prodotti finanziari.

• Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia.

• Convenzioni contro le doppie imposizioni

• Se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, riguardante anche le imposte di natura patrimoniale, che prevede, per tale prodotto, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero.

In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all'amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

VERSAMENTO

• Saldo imposte sui redditi

• Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.

• Versamento minimo

• Nel caso in cui il debito di imposta relativo all'IVAFAE non sia superiore a € 12 il versamento non deve essere effettuato.

• Codice tributo

Ris. Ag. Entrate
26/E/2020

• 4043 (saldo).

• 4047 (acconto prima rata).
• 4048 (acconto seconda o unica rata).